

INVIO:

- Posta Ordinaria
 Corriere
 Raccomandata
 Fax
 A Mano

PROT.: N° 14642

DATA: 30/06/2009

Provvedimento Dirigenziale

PROPONENTE:

Società: **Foddi Luigi**

Attività: allevamento galline ovaiole di cui al p.to 6.6a, dell'all. 1 del d.lgs. 59/05.
Stabilimenti località Pauli Pardu e località Saltu Serru Comune di Gonnosfanadiga.
Sede legale via Sardegna, n. 2, Gonnosfanadiga.
Gestore Foddi Luigi.

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

d.lgs. 18.02.05 n. 59 - l.r. 11.05.2006 n. 4

Visto

- La Direttiva 96/61/CE sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- L'art. 107, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento Parlamento Europeo 3 ottobre 2002, n. 1774/2002 - recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE," che prevede il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) per gli impianti soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - prevenzione e

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

TIPO DOCUMENTO:	DEL	PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE	VER.:	AUTORIZZAZIONE N.	001/AIA del 30/06/2009
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:		DR CARLO GARAU		DIRIGENTE:	Ing. Pierandrea Bandinu
SETTORE:		Area Tecnica		SEDE:	Via Paganini 22 - 09025 Sanluri
SERVIZIO:		Servizio Gestione Rifiuti, Sanzioni - Controllo e Vigilanza Ambientale		REFERENTE:	DR SANDRO ZIANTONI
TEL.:		070 9356400	FAX:	070 9356494	
C.F.:		92121560921	P.I.:	02981030923	E-MAIL: gestionerifiuti@provincia.mediocampidano.it

- riduzione integrate dell'inquinamento) con attività ricomprese nell'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
 - il Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. Lgs. N. 152/1999 (ora articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006)
 - la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22 commi 3 - 8, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;
 - la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6 relativa a "istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
 - la legge regionale 12 giugno 2006, n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
 - le linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
 - la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra l'ARPAS, le provincie sarde e la Regione Sardegna;
 - il calendario per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti IPPC di cui alla Determinazione del direttore del servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, n. 17077/479 del 28 maggio 2007;
 - le "linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 6.6. : impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di : a) 40000 posti pollame; b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg), o c) 750 posti scrofe.", emanate con Decreto 29 gennaio 2007 (supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007 n. 125) dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 372/99 e dell'art. 4 del D.Lgs. 59/05;
 - la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
 - la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
 - il Decreto Ministero Ambiente 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 69/25 "Disciplina regionale degli scarichi", pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.6 del 19 febbraio 2009;



Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

TIPO DEL DOCUMENTO: *Provvedimento Dirigenziale*

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.

AIA/01 23/06/2009

PAG. 2 DI 13

- in data 13 luglio 2007, prot. n. 14187 del 16 luglio 2007, viene presentata, nei termini previsti dal calendario, la domanda di autorizzazione integrata ambientale dal sig. Foddi Luigi in qualità di gestore per l'esercizio dell'attività IPPC "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame - (punto 6.6a) - all. I al d.lgs. 59/05", ubicato nel Comune di Gonnosfanadiga, loc. Pauli Pardu e loc. Saltu Serru e con sede legale in Gonnosfanadiga, via Sardegna, n. 2;
- in data 30 luglio 2007, la Provincia del Medio Campidano, con nota prot. n. 14943 ha richiesto all'ARPAS di procedere all'istruttoria tecnica della domanda di AIA e alla redazione del relativo documento istruttorio;
- in data 1 agosto 2007 la Provincia del Medio Campidano, con nota prot. n. 15095 ha comunicato al gestore dell'impianto e a tutti gli enti interessati, la data di avvio del procedimento, i nominativi dei responsabili della procedura amministrativa (Provincia) e dell'istruttoria tecnica (ARPAS), nonché la sede dell'ufficio per la consultazione degli atti da parte del pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- in data 13 settembre 2007, il gestore dell'impianto invia una nota, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 16764, con la quale comunica l'avvenuta pubblicazione in data 8 settembre 2007, sul quotidiano regionale "La Nuova Sardegna", dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di AIA;
- in data 26 novembre 2007, l'ARPAS trasmette alla Provincia del Medio Campidano, che acquisisce il documento al prot. n. 20627, gli esiti dell'indagine pre-istruttoria;
- in data 3 dicembre 2007, con nota prot. n. 21055, la Provincia del Medio Campidano, sulla base degli esiti dell'indagine pre-istruttoria svolta dall'ARPAS, ha trasmesso al gestore dell'impianto la richiesta di integrazioni.
- in data 7 marzo 2008, il gestore dell'impianto invia la documentazione integrativa richiesta in data 3 dicembre 2007. L'atto è acquisito al prot. n. 4097;
- in data 9 luglio 2008, l'ARPAS trasmette alla Provincia del Medio Campidano, che acquisisce il documento al prot. n. 12014, gli esiti dell'istruttoria tecnica;
- in data 11 settembre 2008, il gestore dell'impianto invia la documentazione integrativa relativa alle carenze evidenziate nel documento dell'ARPAS. L'atto è acquisito al prot. n. 15438;
- in data 29 settembre 2008, si svolge la Conferenza di Servizi, convocata dalla Provincia del Medio Campidano, con nota del 1 settembre 2008, prot. n. 14807;
- in data 24 ottobre 2008, con nota prot. n. 18685, la Provincia del Medio Campidano trasmette alla ditta Foddi e per conoscenza a tutti gli Enti interessati, gli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 29.09.08, da cui sono risultati necessari opportuni chiarimenti in merito a alcune situazioni critiche evidenziate;
- in data 12 dicembre 2008 con nota acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 22951, la ditta Foddi trasmette i chiarimenti richiesti con la nota del 24 ottobre 2008;

- in data 4 marzo 2009 si svolge la Conferenza di Servizi, convocata dalla Provincia del Medio Campidano, con nota del 1 settembre 2008, prot. n. 14807.
- in data 25.marzo.2009 la Provincia del Medio Campidano, con nota prot. n. 6239, richiede al gestore dell'impianto la predisposizione di uno schema di calcolo per la stima del saldo relativo agli oneri di istruttoria dovuti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in data 15.aprile.2009 la Provincia del Medio Campidano, con nota prot. n. 7999, comunica al gestore dell'impianto IPPC il proprio parere favorevole in merito allo schema proposto dallo stesso per le vie brevi;
- in data 4 maggio 2009 il gestore dell'impianto trasmette copia della ricevuta di avvenuto versamento a saldo degli oneri di istruttoria;
- non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 delle linee guida regionali in materia di AIA;
- l'impianto in argomento non risulta in possesso di certificazione ambientale;
- il Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

Richiamati

In particolare, gli articoli del d. lgs. n. 59/05 che disciplina tra l'altro, le condizioni per il rilascio dell'AIA ed in particolare l'art. 3 "Principi generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", l'art. 4 "individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD)", l'art. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e l'art. 7 "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

Art. 1 Autorizzazione

SI AUTORIZZA

Di rilasciare al sig. Foddi Luigi, in qualità di gestore, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'impianto, con attività di allevamento di galline ovaiole di cui al p.to 6.6a dell'all. I del d. lgs. 59/2005 "Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40000 posti pollame", ubicato nel Comune di Gonnosfanadiga, località Pauli Pardu e località Saltu Serru, della ditta "Foddi Luigi", con sede legale in Gonnosfanadiga, Via Sardegna, n. 2.

Art. 2 Condizioni

Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 59/05 e alle linee guida regionali in materia di AIA.

Art. 3 Piano di adeguamento

- Il Gestore deve perseguire il progressivo adeguamento alle

Assessorato all'Ambiente
Provvedimento Dirigenziale



BAT delle strutture deputate all'allevamento che saranno mantenute in attività, specialmente per quanto riguarda i sistemi di prelievo e stoccaggio della pollina che dovranno prevedere l'impiego di sistemi di raccolta a secco mediante nastro e stoccaggio della pollina in vasca chiusa ed un periodo di maturazione di almeno 90 giorni per poter poi essere utilizzata come concime in agricoltura (spandimento) o avviata alla produzione di compost.

- Per quanto riguarda le lettiere delle ovaiole allevate a terra, le BAT alle quali il Gestore deve uniformarsi prevedono lo stoccaggio in ricoveri coperti, con lettiera profonda e pavimento fessurato per l'aerazione forzata della pollina nella fossa sotto al fessurato.
- Negli interventi di adeguamento degli impianti deputati all'allevamento, il Gestore dovrà garantire il rispetto degli standard riconosciuti come BAT in merito al benessere animale. Il Gestore deve impegnarsi ad applicare specifiche tecniche nutrizionali, considerate BAT, attraverso le quali è possibile aumentare la disponibilità e l'assimilabilità dei nutrienti (azoto e fosforo in particolare) da parte degli animali, riducendone l'escrezione nelle deiezioni.
- Tale adeguamento dovrà essere concluso entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione ed entro tre mesi dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Provinciale un programma dettagliato di adeguamento.

Art. 4
Quadro prescrittivo
emissioni

Acqua:

- il gestore dovrà presentare, entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione, a questa Provincia e all'ARPAS, una dichiarazione dell'avvenuta installazione di idonei e tarati misuratori di portata nei punti di prelievo di approvvigionamento idrico e nei punti del ciclo produttivo che permettano una misura dell'acqua utilizzata nelle diverse fasi dell'attività. Contestualmente alla installazione dovrà essere predisposto apposito registro su cui riportare i dati rilevati.
- il gestore dovrà presentare, entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione, Provincia e all'ARPAS, una relazione sulle attività svolte nelle aree scoperte in relazione alla gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, sulla conformità delle stesse a quanto stabilito dalla Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi" (Deliberazione della Giunta Regionale 10.12.2008 n. 69/25). In caso di assoggettamento alle suddette norme, allegare anche un progetto di adeguamento alle disposizioni regionali, con indicazione del tempo massimo previsto per l'esecuzione degli interventi, in caso fossero necessari, a far data dalla valutazione positiva del progetto stesso da parte della Provincia.
- L'ottimizzazione dell'uso dell'acqua è garantita dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali dell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni specificati nel piano di monitoraggio e controllo.



Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

Provvedimento

TIPO DEL DOCUMENTO: Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.

AIA/01 23/06/2009

Suolo:

- entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione il gestore dovrà presentare a questa Provincia e all'ARPAS, una relazione sulla pianificazione dei seguenti interventi:
- pulizia, diserbo e periodica manutenzione dei piazzali e delle aree esterne ai capannoni che ospitano gli animali in maniera tale da impedire la formazione di situazioni potenzialmente critiche per l'igiene generale evitando accumuli di rifiuti e/o stagnazione d'acqua. La pianificazione degli interventi dovrà prevedere anche la sistemazione delle altre aree esterne che potranno essere assestate anche distendendo un opportuno strato drenante in ghiaio ed il contemporaneo controllo delle pendenze;
- predisposizione di un sistema che impedisca o limiti all'impianto di trasporto delle uova la caduta accidentale delle stesse e che possa essere facilmente ispezionabile in modo da permettere gli eventuali necessari interventi di pulizia e disinfezione;
- nei punti critici (salti di nastro e curve) si dovrà provvedere alla realizzazione di adeguata pavimentazione impermeabile dotata di canalette di raccolta delle acque, di lavaggio o meteoriche, che dovranno essere comunque sottoposte a trattamento;
- Le canalette dovranno convogliare le acque raccolte a specifici pozzetti o alla vasca che riceverà anche gli scarichi prodotti dalle operazioni di lavaggio dei capannoni.
- In merito alla gestione degli effluenti prodotti il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
- La pratica di spandimento al suolo degli effluenti è eseguita su terreni agricoli dei quali il Gestore attesta la disponibilità, per proprietà o in base a regolare contratto di affitto o tramite gli Atti di assenso allo spargimento.
- La "Relazione sulle modalità di spandimento" redatta ai sensi del D.A.D.A. 21-01-97 n. 34 e successive modifiche", è stata allegata alla Domanda di AIA. Allo stato attuale il gestore è in grado di garantire lo spandimento sul suolo degli effluenti prodotti, mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali, solo per una parte della pollina complessivamente prodotta. La quantità restante che risulterà eccedere la capacità di stoccaggio aziendale sarà conferita a ditta specializzata che procederà in proprio alle operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento.
- La gestione della pollina, sia essa trattata in azienda che ceduta a terzi, dovrà essere opportunamente monitorata attraverso l'uso di idonei registri in cui i dati conseguenti saranno rilevati e registrati secondo le modalità indicate nel piano di monitoraggio e controllo. Per quanto riguarda la porzione della pollina ceduta a terzi va tenuto apposito registro di carico/scarico nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
- Il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia e ad ARPAS copie dei contratti in cui sono esplicitamente indicati i soggetti

Assessorato all'Ambiente
Provvedimento Dirigenziale



che si assumono la responsabilità della gestione dell'effluente e dovrà comunicare altresì ogni eventuale variazione dei soggetti terzi che si assumono la responsabilità della gestione dell'effluente, fornendo i relativi contratti.

- Si richiede, per ogni ciclo, la produzione e archiviazione della documentazione attestante la corretta esecuzione del bilancio dei nutrienti e la conseguente quantificazione dell'ammendante da avviare a spandimento, relativamente a ciascun terreno interessato anche attraverso un piano di utilizzazione agronomica.
- Nel bilancio dei nutrienti (azoto e fosforo in particolare) devono essere considerate le quantità di nutrienti apportati, più quelli derivanti dal bilancio organizzazione/mineralizzazione e dalla fertilizzazione residua della coltura precedente, da confrontare con le quantità asportate dalla coltura specifica.
- Se non smaltita diversamente, tramite cessione a terzi abilitati al riuso, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà adeguare i sistemi di prelievo e stoccaggio della pollina che dovranno prevedere l'impiego di raccolta a secco mediante nastro e stoccaggio della pollina in vasca chiusa ed un periodo di maturazione di almeno 90 giorni.
- In merito alla gestione dei rifiuti prodotti il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
- La gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è effettuata dal gestore nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche.
- Per tutte le altre tipologie di rifiuti, in particolare quelli classificati "pericolosi" e "sanitari pericolosi", il gestore provvede al loro stoccaggio, trattamento e smaltimento nel rispetto delle norme vigenti e tenendo regolare registro di carico/scarico.
- In merito alla localizzazione e gestione degli stoccaggi il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
- il gestore è dotato di una planimetria dell'impianto, da mantenere aggiornata, dove sono indicati i locali e spazi adibiti a deposito; tipologia di materiali stoccati nei locali o negli spazi adibiti a deposito.
- Non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime, rifiuti ed effluenti di allevamento al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto.
- Le zone intorno agli edifici saranno gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, concimi o mangimi.
- le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri reflui e dagli effluenti di allevamento.

Aria:

- Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà provvedere, tramite l'affidamento dell'incarico ad un professionista abilitato, alla valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto presenti nei

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

Provvedimento

TIPO DEL DOCUMENTO: Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.

AIA/01 23/06/2009

PAG. 7 DI 13


due siti di Pauli Pardu e Saltu Serru e proporre alle autorità competenti, qualora necessario, uno specifico progetto di bonifica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

- entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione il gestore dovrà presentare a questa Provincia e all'ARPAS, una relazione sulla pianificazione dei seguenti interventi:
- In merito alle emissioni non convogliate presenti il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
- non sono presenti emissioni in atmosfera di tipo convogliato. Le emissioni in atmosfera connesse con l'attività dell'impianto in esame sono relative a polveri, gas ed odori legati alla produzione ed alle successive fasi di trattamento delle deiezioni animali. La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, deve essere sempre garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni specificati nel piano di monitoraggio e controllo.
- In merito alla gestione dei mangimi il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
- stoccare i materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, quali mangimi e altre materie prime per l'alimentazione, in sistemi chiusi quali appositi silos o sotto coperture.
- Effettuare la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio, in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- Stoccare le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi in contenitori idonei a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- Proteggere dai danni accidentali i serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime per la produzione di mangimi e dei mangimi.

Art. 5
Prescrizioni di
natura gestionale

- Condizioni operative:
- tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e dovrà essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- Stoccaggio combustibili:
- Tutti i sistemi per lo stoccaggio dei combustibili agricoli debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali.
- Prodotti fitosanitari:
- I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida debbono essere tenuti in depositi resistenti al fuoco, idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati (la detenzione e l'uso dei prodotti fitosanitari è

Assessorato all'Ambiente
Provvedimento Dirigenziale



effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005).

- Medicinali veterinari:
- La detenzione e l'utilizzazione dei medicinali veterinari è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e i locali ed i depositi nei quali sono detenute le scorte di medicinali debbono essere idonei ed asciutti.
- Personale:
- il gestore deve assicurare che l'impianto è gestito da personale adeguatamente preparato e pertanto tutti i lavoratori debbono essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - l'importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
 - effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza;
 - azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.
- il gestore dovrà rispettare le disposizioni relative alla protezione degli animali negli allevamenti.
- Uso energia:
- Il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia, monitorando i consumi secondo modalità e frequenze definite nel piano di monitoraggio e controllo.
- Requisiti in materia di prevenzione e gestione degli incidenti
- Il gestore segue il Piano di prevenzione degli incidenti e di gestione delle emergenze ambientali che deve essere tenuto a disposizione presso l'impianto.
- Il gestore deve revisionare il Piano a seguito di situazioni di emergenza e in ogni caso almeno una volta all'anno
- Il gestore dovrà segnalare alla Provincia e all'ARPAS, e registrare secondo le modalità definite nel piano di monitoraggio e controllo ogni incidente che può essere causa d'inquinamento significativo, ed in particolare:
 - rilasci accidentali nel reticolo delle acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo, di carburanti e lubrificanti, fitofarmaci, e di altri liquidi contenenti sostanze pericolose, così come definite dalla normativa vigente;
 - sversamenti di liquami per danneggiamenti delle strutture di contenimento o dei sistemi o attrezzature di distribuzione.
- Requisiti in materia di dismissione
- In caso di dismissione dell'impianto o di parti dell'impianto, il gestore mette in atto il piano di dismissione da concordare con l'Autorità Competente provvedendo in ogni caso alla rimozione degli effluenti di allevamento dalle strutture di stabulazione, di trattamento e di stoccaggio nonché la messa in sicurezza delle vasche di stoccaggio.
- Il Gestore è tenuto a rispettare il programma degli interventi, compreso il piano di dismissione dei locali destinati all'allevamento ubicati nello stabilimento in località Pauli Pardu, presentato nella documentazione tecnica allegata alla

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

Provvedimento

TIPO DEL DOCUMENTO: Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.

AIA/01 23/06/2009

PAG. 9 DI 13

Domanda di AIA (in particolare nella relazione tecnica). Ogni variazione progettuale o temporale a tale programma dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia, all'ARPAS ed al Comune di Gonnosfanadiga unitamente alle relative motivazioni tecniche.

- Il Gestore è tenuto a formalizzare in uno specifico Sistema di Gestione Ambientale le modalità di gestione adottate in relazione ai diversi aspetti di particolare rilevanza ambientale (consumo di materie prime, di risorse idriche, di energia, rumore, produzione di rifiuti, ecc.).
- Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà contenere l'identificazione delle possibili emergenze ambientali e la definizione delle modalità di gestione, dei ruoli e delle responsabilità legati alla gestione dell'impianto.
- Il Sistema di Gestione Ambientale adottato dal Gestore deve prevedere l'esecuzione di periodici interventi di controllo e manutenzione delle vasche di stoccaggio delle deiezioni atti a prevenire possibili cedimenti e conseguenti sversamenti, nonché prevedere specifiche misure per far fronte a tali incidenti.
- Occorre prevedere nel SGA periodici controlli e manutenzioni finalizzati a garantire l'integrità e la perfetta funzionalità delle strutture dello stabilimento, con particolare riferimento ai serbatoi di combustibili ed oli esausti, ai sistemi di raccolta ed alle vasche di maturazione delle polline, ai sistemi di raffreddamento, al gruppo elettrogeno, ai depositi dei prodotti fitosanitari ed alla cella frigorifera per lo stoccaggio delle carcasce.

Art. 6
Sistema di Gestione Ambientale

Il proponente è tenuto, entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione a elaborare il piano di monitoraggio e controllo seguendo il format ed i contenuti del documento APAT "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" e quanto specificato all'interno delle "Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio" di cui al DM 31 Gennaio 2005; una volta rielaborato, il Piano dovrà essere approvato dalla Provincia.

Art. 7
Piano di Monitoraggio e Controllo

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzativo. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale, tale da permettere l'elaborazione dei dati, e cartaceo entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.

Si riporta di seguito il quadro sinottico delle attività di monitoraggio e controllo relativo al contenuto minimo del PMC:

Contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo

FASI	AUTOCONTROLLO	REPORTING
Consumi		
Materie prime	Controlli alla ricezione	Annuale



Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

Risorse idriche	Bimestrale	Annuale
Energia	Bimestrale	Annuale
Combustibili	Annuale	Annuale
Scarichi idrici		
Misure periodiche	In occasione delle attività di lavaggio dei singoli capannoni	Annuale
Rumore		
Misure periodiche sorgenti rumore	Triennale	Triennale
Rifiuti		
Misure periodiche rifiuti prodotti	Annuale	Annuale
Pollina		
Quantità prodotte	Aggiornamento registro	Annuale
Quantità direttamente utilizzata a fini agronomici	Aggiornamento registro	Annuale
Quantità cedute a terzi	Aggiornamento registro	Annuale
Indicatori di performance	Mensile	Annuale

Piano di controllo - organo di vigilanza (ARPAS)

- Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e controllo.
- La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che la ditta è tenuta a fornire, come da prescrizioni e da piano di monitoraggio, alla Provincia e all'ARPAS.
- Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'Organo di Vigilanza (ARPAS) previste nel Piano di Controllo dell'impianto, oltre alla verifica del Piano di Adeguamento, sono a carico del gestore. Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo, verrà valutato in base alle tariffe in corso di definizione a livello regionale.

**Art. 8
Durata**

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei mesi prima della citata scadenza

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:

- a) L'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

Assessorato all'Ambiente
Provvedimento Dirigenziale

- c) La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

A tale riguardo si prescrive che il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell'art. 5 comma 13 del D. Lgs. 59/05, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

Nel caso di modifiche progettate che risultino sostanziali, il gestore dell'impianto dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 e 2.

Si prescrive, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale la trasmissione della comunicazione di avvio alla Provincia del Medio Campidano, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento Il gestore dovrà inoltre inviare alla Provincia e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale, secondo le modalità e frequenze stabilite.

Art. 9
Obblighi di
Comunicazione

Il sig. Foddi Luigi, gestore dell'impianto, è obbligato al pagamento della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008, per la prima annualità prima della comunicazione di cui all'art. 9 del presente provvedimento. La quietanza di tale pagamento dovrà essere trasmessa all'atto dell'invio della comunicazione sopra richiamata. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso. Il mancato pagamento della tariffa dovuta determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005.

Art. 10
Oneri di controllo

Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che il richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente informi tempestivamente la Provincia e l'ARPAS dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

Ai sensi dell'art. 5 comma 15 e dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 59/2005 copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere

Art. 11
Altri obblighi



Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

conservata all'interno dell'impianto e messa a disposizione del pubblico attraverso il sito web della Provincia.

Art. 12
Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni

Sanluri, 23 giugno 2009

Il R.U.P.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr Carlo Garau

Redatto da
Dr Sandro Ziantoni



Il Dirigente
Ing Pierandrea Bandinu



Provincia

Assessorato all'Ambiente
Provvedimento Dirigenziale

TIPO DEL DOCUMENTO: *Provvedimento Dirigenziale*

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.

AIA/01 23/06/2009

PAG. 13 DI 13